



Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

P.IVA 01213110743 cod. Fiscale 80001910746
0831/653763

☎ 0831/654741 Fax

Indirizzo: Piazza Giovanni Falcone
72027 San Pietro Vernotico (BR)

BANDO ANNO 2020 - COMPETENZA 2019 -

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE

ILRESPONSABILE AREA 5

Rende noto che, in esecuzione della delibera di G.R. n. 1724 del 22/10/2020 sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della L.9.12.1998 n. 431 relativi all'anno 2019.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;
- c) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso valido dal 2019 ad oggi;
- d) Residenza nel Comune di San Pietro Vernotico presso l'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- e) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2019 non superiore a €. 13.338,26 (pari a due pensioni minime INPS) per la fascia A;
- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2019 non superiore a €. 15.250,00 (il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 3-comma 1- e della L.R. n. 10/2014 con le riduzioni previste dalla L. 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni);

Per la determinazione del reddito, di cui ai punti e) ed f) di ogni componente del nucleo familiare, dovrà essere utilizzato: per il modello Certificazione Unica 2020 - dati fiscali rigo 1 o rigo 2; per il modello

730/2019, redditi 2019, rigo 11 quadro 730-3- ; per il modello Unico 2020 il rigo RN1 del Quadro RN o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno inoltre computati, pena l'esclusione, gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti (assegni di cura, contributo libri scolastici, canoni di locazione ecc.). Per i soggetti di cui alla precedente lettera e) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14%; Per i soggetti di cui alla precedente lettera f) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito, risulti non inferiore al 24%. Per i nuclei familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegato almeno uno dei seguenti documenti:

- autocertificazione con l'indicazione puntuale dei servizi o delle prestazioni socio-assistenziali utilizzate nel 2019 che hanno dato luogo ad interventi di sostegno del nucleo familiare e/o ad una erogazione di contributi economici da parte dei servizi sociali del Comune;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la indicazione della fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2019 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico

- L.R. 15/11/2017 n. 45, art. 6- comma 4 lett. b), aventi i seguenti requisiti: a) genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno 5 anni; b) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge; c) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della L. n. 104/1992. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n.45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del codice penale.

Sono escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari (composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF) che, relativamente all'anno 2019:
 - siano titolari, da parte anche di uno solo dei componenti il nucleo, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, oppure con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio o parte di esso, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità o l'inabitabilità dell'alloggio;
 - abbiano richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L.431/98;

- abbiano beneficiato della quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e s.m.i.

Sono altresì escluse dal contributo:

- le domande relative ad alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- le domande relative ad alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9; le domande relative ad alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali: presenza nel nucleo di persone disabili, di persone anziane ultrasettantacinquenni, nucleo monogenitoriale con figli minori, presenza di 3 figli minori a carico o altre situazioni di particolare bisogno attestato da relazione dei servizi sociali.

I contratti di locazione devono risultare registrati ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettati all'applicazione della "cedolare secca", pena l'esclusione dal beneficio. Il contributo da concedere ai beneficiari sarà complessivamente contenuto nei limiti della somma disponibile e terrà conto della fascia di reddito nonché della incidenza del canone, il quale rimarrà a carico del conduttore dell'alloggio per una quota parte. Le dichiarazioni contenute nell'istanza e negli allegati ad essa saranno oggetto di controllo, anche a campione, circa la loro attendibilità, così come previsto dalla normativa vigente. Saranno comunque oggetto di controllo puntuale e preventivo tutte le istanze contenenti la dichiarazione di possesso di reddito ZERO. Il riscontro di dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione dalla graduatoria ovvero dalla erogazione del contributo. I cittadini interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Pietro Vernotico, P.zza Giovanni Falcone o scaricarlo dal sito internet www.spv.br.it.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro Vernotico entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28 dicembre 2020, a pena di esclusione o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.spv.br.it.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla delibera della G.R n.1724 del 22/10/2020, che contiene le condizioni ed i criteri per la individuazione dei beneficiari del contributo, da intendersi integralmente recepiti nel presente avviso. Si informa, coloro i quali intendano inoltrare la domanda, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. U.E. 2016/679 e D. lgs. n. 101/2018.D.lgs., ai fini del rispetto della normativa riguardante la riservatezza dei dati personali.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Dott.ssa Giuliana Giannone

IL RESPONSABILE AREA 5

Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis